COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

XXX.

SEDUTA DI VENERDÌ 3 MARZO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MIGLIORI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **LUCIFREDI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito dell'esame degli articoli*):

Costituzione e funzionamento degli organi regionali (211) 305

PRESIDENTE . . 305, 307, 309, 310, 311, 312, 314, 316, 317, 318, 319, 320

LUCIFREDI 306, 308, 310

TURCHI 306, 307, 311, 313, 314, 317, 318, 319

TOZZI CONDIVI . . . 306, 307, 308, 313, 317

LACONI 306, 307, 309, 310, 315, 317

RUSSO CARLO, *Relatore* 307, 308, 309, 311, 312, 313, 317, 318, 319, 320

SCELBA, *Ministro dell'interno* 307, 308, 309, 310, 311, 313, 317, 318, 319, 320

CORONA ACHILLE 308

SAILIS. 308, 311, 315, 318, 319, 320

CARPANO MAGLIOLI. 309, 316

QUINTIERI 310, 311, 313, 316, 317

MERLONI 313, 314

ALMIRANTE 315

CONCI ELISABETTA 316

LOMBARDI RUGGERO 318

La seduta comincia alle 9,40.

NASI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Seguito dell'esame degli articoli del disegno di legge: Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (211).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame degli articoli del disegno di legge: Costituzione e funzionamento degli organi regionali.

Ricordo che nell'ultima seduta, di fronte alla presentazione di un emendamento degli onorevoli Giammarco, Mastino e Rivera, del seguente tenore: dopo le parole (dell'articolo 1) «deve contenere» aggiungere: «la designazione dei capoluoghi», sorse una pregiudiziale dell'onorevole Lucifredi, fatta poi propria dall'onorevole Russo Carlo in un ordine del giorno, nel senso che, siccome nella discussione generale la questione attinente al capoluogo di regione non era stata posta, un esame in questa sede della materia contenuta nell'emendamento Giammarco non poteva essere consentito.

Fui incaricato, come Presidente, di sottoporre il quesito alla Presidenza della Camera. Eccone la risposta: «La pregiudiziale Lucifredi-Russo Carlo sull'emendamento Giammarco è perfettamente valida perchè nella discussione generale non si parlò mai di que-

stioni attinenti al capoluogo della regione e quindi è da ritenersi che qualsiasi proposta a ciò pertinente non possa rientrare nei limiti della competenza della Commissione, limiti che sono definiti dall'argomento trattato nella discussione generale in Assemblea. La Commissione non può quindi nemmeno fare proprio l'emendamento Giammarco per rinviarlo all'Assemblea e dovrebbe senz'altro declinare qualsiasi proposta di discussione intorno ad esso. L'onorevole Giammarco, peraltro, può formulare il suo emendamento come articolo aggiuntivo e chiedere che esso venga esaminato dall'Assemblea allorchè questa dovrà deliberare sugli articoli 3, 4, 6, 9, 10, 55 e 69 ».

Questa è la soluzione data al quesito proposto, essendo la prima volta che si presentava la questione. L'emendamento Giammarco non viene quindi sottoposto a votazione, perché esula dai confini della nostra competenza.

La questione investe anche un altro emendamento. L'onorevole Rivera ha proposto infatti di aggiungere all'articolo 1, dopo la parola « deve » le seguenti: « rilevare la propria consistenza e cioè la composizione in provincie indicando il proprio perimetro... ». Anche questo, a parte la imperfetta formulazione, pone problemi che non sono stati trattati nella discussione generale. Quindi ritengo che la risposta data al nostro quesito, in ordine all'emendamento dell'onorevole Giammarco, riguardi anche quello dell'onorevole Rivera.

Si può quindi procedere all'approvazione dell'articolo 1 (di cui si era sospeso l'esame a causa della pregiudiziale) per poi passare agli altri articoli.

L'articolo è del seguente tenore:

(*Contenuto dello statuto regionale*).

Lo statuto regionale deve contenere le norme:

1°) sulla organizzazione degli uffici regionali e sul funzionamento del Consiglio e della Giunta regionale;

2°) sui rapporti fra Consiglio, Giunta e Presidente regionale;

3°) sulla delega di funzioni amministrative della Regione a Province, a Comuni e ad altri enti locali per oggetto definito e per tempo determinato;

4°) sui mutamenti delle circoscrizioni territoriali dei Comuni e sulla eventuale creazione di circondari;

5°) sullo stato giuridico ed economico degli impiegati della Regione;

6°) sui termini e sulle modalità della pubblicazione degli atti degli organi regionali.

A questo articolo 1 vi sono alcuni emendamenti.

Un primo emendamento è quello dell'onorevole Lucifredi, così formulato:

« *Al primo comma sopprimere la particella* le ».

L'onorevole Lucifredi ha facoltà di svolgerlo.

LUCIFREDI. La ragione di questo emendamento è soltanto di escludere che si possa ritenere che lo statuto contiene quelle norme e soltanto quelle e non altre.

PRESIDENTE. Vi è poi l'emendamento dell'onorevole Turchi, del seguente tenore:

« *Al numero 1°) sopprimere le parole:* e sul funzionamento del Consiglio e della Giunta regionale ».

L'onorevole Turchi ha facoltà di svolgerlo.

TURCHI. Più che di materia di statuto credo si tratti qui di materia di regolamento, quanto meno per la parte che si riferisce al funzionamento del Consiglio. Ed allora, poiché il disegno di legge contiene già l'indicazione delle attribuzioni del Consiglio e il regolamento che è previsto dallo stesso disegno di legge dovrà contenere norme relative al funzionamento del Consiglio, propongo la soppressione dell'inciso.

Non sono sicuro se si possa dire la stessa cosa anche per la Giunta regionale.

Ho qualche dubbio in proposito, ma forse anche il funzionamento della Giunta può essere riguardato dal regolamento del Consiglio. Questo, per non appesantire eccessivamente lo statuto con norme che poi saranno ripetute nel regolamento.

TOZZI CONDIVI. A me sembra che dopo la soppressione della particella « le » l'emendamento dell'onorevole Turchi non possa essere accettato, perchè quando diciamo « norme » si intende norme fondamentali stabilite dal Consiglio.

TURCHI. Queste sono già nella legge istitutiva.

TOZZI CONDIVI. È opportuno che siano ripetute nello statuto. La legge dà solo uno schema del modo in cui deve essere formulato uno statuto.

LACONI. Sono d'accordo con l'onorevole Turchi per quanto riguarda la questione del Consiglio regionale. In fondo sono norme regolamentari. L'onorevole Tozzi Condivi ha ragione nel sostenere che, per armonia, lo

statuto deve ripetere certe formulazioni che sono contenute in questa legge; ma siccome, probabilmente, per quanto riguarda il funzionamento del Consiglio, non ci sarà bisogno di innovare, questa parte dell'articolo 1 può essere soppressa. È bene invece che, sul funzionamento della Giunta regionale, nello statuto siano contenute certe norme. Vi è, per esempio, la questione della Commissione di Governo, sulla quale in Sardegna esiste una certa perplessità: non si sa da chi deve essere nominata. Ora, se nello statuto delle singole regioni ciò sarà previsto con precisione, non sarà male. È un istituto nuovo che è bene venga delimitato dalle norme statutarie.

PRESIDENTE. L'onorevole Laconi, quindi, toglierebbe il riferimento al Consiglio e lascerebbe quello alla Giunta.

TURCHI. Sono d'accordo anch'io. Dunque, il numero 1 suonerebbe così: « sulla organizzazione degli uffici regionali e sul funzionamento della Giunta regionale ».

PRESIDENTE. Allora, l'emendamento dell'onorevole Turchi sarebbe ridotto alla soppressione delle parole: « del Consiglio e ».

RUSSO CARLO, *Relatore*. Non mi pare opportuno lasciare semplicemente la menzione sul funzionamento della Giunta, così che lo statuto possa dettare norme sulla Giunta e non sul Consiglio. Vorrà dire che, se il Consiglio regionale non intende che vi siano norme particolari, si limiterà a prendere qualcosa dalla legge. Per la Giunta la disposizione è necessaria, anche perché il numero degli assessori deve essere fissato secondo particolari esigenze delle varie regioni. Quindi, pur rendendomi conto delle ragioni portate dall'onorevole Turchi, proporrei di lasciare il numero 1 così com'è.

PRESIDENTE. Segue, sempre all'articolo 1, un altro emendamento dell'onorevole Turchi, del seguente tenore:

« *Sopprimere il numero 2°* ».

TURCHI. Ritiro il primo ed anche il secondo emendamento.

PRESIDENTE. Allora, vi è un emendamento dell'onorevole Costa, già svolto, del seguente tenore:

« *Sostituire il n. 4°) col seguente*:

4°) sui mutamenti delle circoscrizioni territoriali dei comuni; sulla istituzione di nuovi comuni; sulle denominazioni delle province, dei comuni, delle frazioni e sulle sedi municipali; sulla eventuale creazione di circondari ».

Allo stesso numero 4°) vi è un emendamento dell'onorevole Poletto, che comprende una parte del precedente, del seguente tenore:

« *Al numero 4°) dopo le parole:* sui mutamenti delle circoscrizioni territoriali dei comuni, *aggiungere le parole:* e sulla istituzione di comuni nuovi o ricostituzione di comuni soppressi ».

L'onorevole Poletto non è presente.

TOZZI CONDIVI. Faccio mio l'emendamento, rinunciando allo svolgimento.

PRESIDENTE. Segue, ancora all'articolo 1, un emendamento del Governo, del seguente tenore:

« *Al numero 4°) sopprimere le parole:* e sulla eventuale creazione di circondari ».

Infine vi è un emendamento dell'onorevole Costa, già svolto, del seguente tenore:

« *Sopprimere il n. 5°)* ».

L'onorevole relatore ha facoltà di esprimere il suo pensiero su tali emendamenti.

RUSSO CARLO, *Relatore*. Ritengo che gli emendamenti Poletto e Costa non siano accettabili, in quanto l'istituzione di comuni nuovi o la ricostituzione di comuni soppressi appartiene già per la Costituzione alla competenza legislativa della Regione. D'altra parte, dovrà essere una legge dello Stato, e non una norma statutaria, che fisserà i criteri con cui la regione provvederà in materia.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro insiste sul suo emendamento?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Lo ritiro.

RUSSO CARLO, *Relatore*. Penso addirittura che sarebbe opportuno sopprimere il numero 4°, dato che è tutta materia di competenza legislativa della regione, mentre includendola fra le materie cui si riferiscono le norme statutarie creeremmo delle difficoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Aderirei alla proposta purchè risultasse chiaramente negli atti che la soppressione viene motivata con il fatto che la materia è competenza legislativa della regione, e cioè non certo perchè si contesti che la regione possa decidere sulla creazione o soppressione di circondari.

LACONI. È vero che la regione provvede con legge regionale, per ogni singola creazione di comune, modificazione, ecc. Ma qui si parla di norme generali che dovrebbero regolare queste leggi, stabilendo per esempio le condizioni dell'iniziativa per la creazione di un comune.

RUSSO CARLO, *Relatore*. L'articolo 9 stabilisce già che le leggi regionali si devono attenere ai principî generali dello Stato. Quindi è in quella sede che può sorgere il problema e non in questa, in quanto una legge si deve uniformare alle norme generali che adotterà lo Stato nella legislazione.

TOZZI-CONDIVI. A mio modo di vedere, l'emendamento Poletto mirava semplicemente a chiarire l'oggetto, mentre lo emendamento dell'onorevole Russo Carlo è troppo radicale. Non si dovrebbe stabilire che lo statuto possa contenere una disciplina organica, a se stante, tale da potersi distaccare dalle norme generali sulla materia; lo statuto non dovrebbe ugualmente regolare tutta la materia, ma contenere soltanto alcune norme direttive, come proponeva poc'anzi l'onorevole Laconi. Sono quindi favorevole al mantenimento del n. 4° di questo articolo 1 e nettamente contrario all'emendamento dell'onorevole Russo.

CORONA ACHILLE. Mi pare che in questa sede debba decidersi in ordine ad un problema di carattere generale, affacciato dallo stesso ministro: se cioè alle regioni è attribuito il potere non solo di emanare leggi speciali sulla materia delle circoscrizioni comunali, come è stabilito nell'articolo 117 della Costituzione, ma anche le norme per fissare i criteri di carattere generale da seguire in questa materia. Io vorrei, in altre parole, che non fosse lo Stato a stabilire le norme di carattere generale, che dovrebbero poi servire da falsariga alle regioni per legiferare su questa materia; io vorrei che fossero le regioni stesse a stabilire i criteri generali e ad emanare le singole leggi per la circoscrizione in particolare di determinati comuni. Vorrei che questo risultasse ben chiaro e, con questa interpretazione, sarei d'accordo su quanto ha detto in precedenza il ministro.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Non sono affatto d'accordo sulla interpretazione dell'onorevole Corona. Io intendo precisamente il contrario: lo Stato emana le norme di carattere generale alle quali le regioni debbono attenersi per la creazione dei singoli comuni.

Questa è la linea di condotta già seguita dal Ministero degli interni e dalla quale non intendiamo discostarci. Si è verificato anzi, proprio su questa materia, un conflitto con la regione autonoma del Trentino-Alto Adige, nel quale il Ministero degli interni ha appunto sostenuto che la regione non può esimersi dall'obbligo di osservare le leggi fondamentali dello Stato su questa materia. Nel caso specifico il Consiglio regionale dell'Alto Adige voleva creare nuovi comuni senza sentire in proposito le popolazioni interessate: il Governo si è opposto. Il Governo tiene in modo particolare a questo principio: le regioni debbono attenersi alle norme generali dello Stato per la creazione di nuovi comuni. La loro competenza consiste nell'applicare concretamente queste norme.

LUCIFREDI. Sono perfettamente d'accordo con quanto ha affermato l'onorevole ministro Scelba, alle cui considerazioni devo aggiungere che la sua interpretazione è resa più evidente se si considera l'articolo 9 della legge in esame. Questo infatti dice: « Il Consiglio regionale non può deliberare leggi sulle materie attribuite alla sua competenza dall'articolo 117 della Costituzione se non sono state preventivamente emanate, ai sensi della disposizione transitoria IX della Costituzione, le leggi della Repubblica contenenti, singolarmente per ogni materia, i principî fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale ».

Effettivamente non è opportuno, a mio avviso, che lo statuto contenga anche le norme sui mutamenti circoscrizionali, anche perchè si metterebbero in imbarazzo le future regioni nella formulazione del loro statuto, mancando ancora i principî fondamentali cui ho accennato. Penso invece che dovremmo lasciare, come materia obbligatoria di competenza dello statuto regionale, le norme relative alla creazione dei circondari. Infatti, con la creazione di circondari, la regione potrebbe creare, nel suo ambito interno, un ulteriore decentramento amministrativo: e questa, d'altra parte, è una materia così importante che deve essere prevista nello statuto. Al contrario, per quello che si riferisce alle circoscrizioni comunali, trattandosi di materia meno importante che non investe la struttura intera della regione, si può provvedere con legge regionale.

In sostanza io accederei alla proposta Russo limitatamente alla prima parte e proporrei che il numero 4° dell'articolo 1 venisse formulato semplicemente così:

« 4°) Sulla eventuale creazione di circondari ».

SAILIS. Io sono favorevole alla dizione indicata dall'onorevole Lucifredi, perchè ritengo che, con le regioni, non dobbiamo creare soltanto un decentramento dalla capitale dello Stato al capoluogo della regione, ma, in relazione alle esigenze particolari delle singole zone, dobbiamo dare vita ad un decentramento più capillare.

Prospetto, però, un problema, a questo proposito, che sarà bene chiarire immediatamente. I circondari sarebbero collegati direttamente al capoluogo della regione o alle singole province? Infatti se noi intendiamo il circondario come organo di decentramento provinciale, come era stato attuato in certe zone con la creazione dei sottoprefetti, penso che non faremmo che complicare le cose. Infatti il circondario dovrebbe essere in relazione col capoluogo di provincia, il capoluogo di provincia dovrebbe poi corrispondere col capoluogo di regione.

In questo senso il circondario non dovrebbe interessare soltanto la regione, ma anche lo Stato, in quanto al circondario dovrebbe essere preposto un funzionario dello Stato, si chiami esso o meno viceprefetto. Ecco quindi come si complicherebbero le cose e come noi otterremmo effetti del tutto opposti a quelli che ci proponiamo.

SCELBA, *Ministro degli interni*. I circondari hanno solo una funzione di carattere amministrativo e limitatamente all'ambito regionale.

LACONI. Non sarebbe possibile, invece che far riferimento ai circondari, usare la dizione più elastica di « circoscrizioni amministrative » nella quale si comprendono anche i circondari? La regione d'altra parte avrebbe maggiore possibilità di azione.

Presento pertanto formale proposta di aggiungere la dizione « e di circoscrizioni amministrative ».

RUSSO CARLO, *Relatore*. Aderisco alla proposta Lucifredi, limitando il mio emendamento soppressivo alla prima parte del n. 4°, che pertanto resterebbe così formulato: « Sulla eventuale creazione di circondari ».

Questo perché, mentre da una parte si tratta di materia di competenza delle regioni dall'altra, data l'importanza della materia stessa, ritengo opportuno che le norme relative siano contenute nello statuto.

Non ritengo invece che sia possibile accogliere la proposta dell'onorevole Laconi, perché l'articolo 129 della Costituzione fa esplicito riferimento alla suddivisione delle province in « circondari con funzioni esclusivamente amministrative ». È logico, mi pare, che noi dobbiamo usare gli stessi termini che sono contenuti nella Costituzione.

Questo, d'altra parte, non pregiudica la possibilità da parte delle regioni di creare altre eventuali circoscrizioni con loro apposite leggi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 1.

(*Contenuto dello statuto regionale*).

« Lo statuto regionale deve contenere ».

(*È approvata*).

L'onorevole Lucifredi propone di sopprimere, successivamente, la particella « le ». Pongo in votazione l'emendamento soppressivo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la parola « norme ».

(*È approvata*).

La prima parte dell'articolo 1 resta pertanto così formulata:

« Lo statuto regionale deve contenere norme: ».

Pongo in votazione il n. 1° nella sua formulazione originaria, essendo stato ritirato l'emendamento Turchi:

« 1°) sulla organizzazione degli uffici regionali e sul funzionamento del Consiglio e della Giunta regionale ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il n. 2°, pure nella sua formulazione originaria:

« 2°) sui rapporti fra Consiglio, Giunta e Presidente regionale ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il n. 3°:

« 3°) sulla delega di funzioni amministrative della Regione a Province, a Comuni e ad altri Enti locali per oggetto definito e per tempo determinato ».

(*È approvato*).

CARPANO MAGLIOLI. Per il n. 4° io propongo di usare l'espressione: « eventuale istituzione di circondari », sostituendo cioè la parola « creazione ». Mi pare una dizione più corretta.

RUSSO CARLO, *Relatore*. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Russo Carlo che propone di sopprimere le parole; « sui mutamenti delle circoscrizioni territoriali dei comuni e ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Carpano Maglioli, accettato anche dal relatore, tendente a sostituire la parola «creazione » con la parola « istituzione ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il n. 4° che, a seguito degli emendamenti or ora approvati, resta così formulato:

« 4°) sulla eventuale istituzione di circondari ».

(*È approvato*).

L'accoglimento dell'emendamento soppressivo dell'onorevole Russo Carlo fa decadere gli emendamenti Poletto e Costa sostitutivi del numero 4°).

Vi è un emendamento dell'onorevole Laconi che propone di aggiungere al n. 4°) le parole « e di altre circoscrizioni amministrative ».

LUCIFREDI. Io voterò contro l'emendamento dell'onorevole Laconi non perché ritenga non essere possibile la creazione di eventuali altre circoscrizioni amministrative, ma perché ritengo che una istituzione di questo genere non possa essere deliberata dai Consigli regionali al momento della loro costituzione, la quale avviene con l'approvazione dello statuto che praticamente è il primo atto dell'ente regionale. In questo momento, infatti, non si sa ancora quale dovrà essere l'organizzazione della regione e quali potranno essere gli sviluppi che il nuovo ente potrà avere. La istituzione di ulteriori circoscrizioni potrà avvenire senz'altro, ma in un secondo tempo, perché ciò dovrà essere soltanto il frutto di una lunga esperienza e di una certa evoluzione della vita delle regioni.

QUINTIERI. Io pure dichiaro di votare contro l'emendamento dell'onorevole Laconi perchè contrasta con le norme della Costituzione. Ritengo infatti che eventuali altre circoscrizioni amministrative possano essere istituite soltanto con leggi generali dello Stato e mai con leggi particolari della regione.

SCELBA, *Ministro per l'interno*. Io penso che l'emendamento dell'onorevole Laconi sia superfluo perchè il concetto da lui espresso è contenuto nell'articolo stesso. Infatti quando si parla di circondari non s'intende un concetto statico e ben definito, ma semplicemente un ente amministrativo inferiore rispetto alla provincia. Ed è proprio quello che l'onorevole Laconi intende.

LACONI. Se questa fosse l'interpretazione autentica della parola « circondari », io non avrei difficoltà a ritirare il mio emendamento. Ma non credo che la Commissione, in questa sede, possa dare una interpretazione autentica. Di conseguenza mantengo il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Laconi non accettato nè dal relatore nè dal ministro. L'emendamento propone di aggiungere al n. 4°) le parole:

« e di altre circoscrizioni amministrative ».

(*Non è approvato*).

Sul n. 5°) vi è un emendamento soppressivo dell'onorevole Costa. Non essendo presente si intende vi abbia rinunciato.

Pongo pertanto in votazione il n. 5°) nella sua formulazione originale:

« 5°) sullo stato giuridico ed economico degli impiegati della Regione; ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il n. 6°) pure nella sua formulazione originale:

« 6°) sui termini e sulle modalità della pubblicazione degli atti degli organi regionali ».

(*È approvato*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

PRESIDENTE. Essendo gli articoli 3, 4 e 6 di competenza dell'Assemblea, ed avendo già approvato nella scorsa seduta gli articoli 2, 5 e 7, passiamo all'articolo 8, sul quale non risulta siano stati presentati emendamenti.

Lo pongo pertanto in votazione nella seguente formulazione:

ART. 8.

(*Potestà legislativa della Regione*).

« La Regione esercita la potestà legislativa sulle materie e nei limiti stabiliti dalla Costituzione e secondo le norme del proprio statuto ».

(*È approvato*).

Gli articoli 9 e 10 sono pure riservati alla discussione in Assemblea.

Passiamo conseguentemente all'articolo 11 che risulta così formulato:

ART. 11.

(*Controllo e promulgazione delle leggi regionali*).

« Il Presidente del Consiglio regionale invia entro cinque giorni al Commissario del Governo per il visto le leggi deliberate dal Consiglio stesso.

Se entro trenta giorni dalla data della ricevuta il Governo non fa opposizione e il Commissario non appone il visto, questo si ha per apposto.

Entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta. Il testo è preceduto dalla formula: « Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga ». Nell'ipotesi di cui al secondo comma la formula è così modificata: « Il Consiglio regionale ha approvato. Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge. Il Presidente della Giunta regionale promulga ».

Al testo segue la formula: « La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione (*indicazione della Regione*). ».

Le leggi regionali sono riprodotte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

TURCHI. Normalmente, la formula di promulgazione delle leggi fa menzione soltanto degli organi che hanno attivamente partecipato alla elaborazione delle leggi stesse. Pertanto sarebbe fuori luogo l'indicazione, in questo articolo, del commissario del Governo che non si può dire partecipi attivamente alla formazione delle leggi. In realtà non capisco perché questo funzionario venga ad assumere, nella formula di promulgazione delle leggi regionali, una rilevanza pari a quella del presidente e del Consiglio regionale, mentre, a norma della Costituzione, il commissario interviene semplicemente per mettere il visto ed ha, cioè, ingerenza nella legislazione soltanto con quest'atto che penso potrebbe essere addirittura abolito.

Io presento perciò un emendamento all'articolo 11 nel senso di togliere dal 3° comma ogni menzione del commissario governativo e perchè ci si limiti ad esigere che esso ponga la sua firma in calce alla legge là dove oggi c'è la data ed il nome del ministro.

Se volete, si tratta di una questione puramente formale: essa però serve a stabilire una graduazione d'importanza fra gli organi che partecipano alla formazione della legge ed il commissario che vi appone semplicemente il visto.

QUINTIERI. Mi pare che la proposta Turchi non sia da accogliere perché, cronologicamente, la promulgazione della legge è successiva all'apposizione del visto da parte del commissario governativo. Il visto, cioè, è un elemento fondamentale per la formazione della legge. Quindi mi pare esatta l'attuale formulazione.

SAILIS. Anch'io ritengo esatta l'attuale dizione, perché è giusto che la promulgazione contenga tutti gli elementi che concorrono non soltanto al processo formativo della legge regionale, ma anche alla sua efficacia: ed il visto del commissario governativo è appunto un elemento che conferisce efficacia alla legge stessa.

Del resto l'obiezione dell'onorevole Turchi non ha ragione d'essere di fronte alla dizione presente. Non è detto infatti che il commissario del Governo approva la legge: l'approvazione è di esclusiva competenza del Consiglio regionale. Infatti è detto che « il Consiglio regionale ha approvato... » come organo deliberante. Il commissario del Governo appone semplicemente il visto.

Mi pare, quindi, che le singole competenze siano pienamente rispettate.

RUSSO CARLO, *Relatore*. Mi dichiaro contrario per le considerazioni già svolte dai colleghi Quintieri e Sailis. Osservo, di più, che quando abbiamo formulato questo articolo abbiamo inteso riprodurre nell'ordine cronologico il processo della formazione delle leggi regionali. Come giustamente ha osservato il collega Quintieri, l'apposizione del visto è un atto che precede la promulgazione.

Perciò prego la Commissione di votare contro l'emendamento.

SCELBA, *Ministro per l'interno*. Mi associo alle osservazioni del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi due commi dell'articolo 11, sui quali non vi sono emendamenti:

« Il Presidente del Consiglio regionale invia entro cinque giorni al Commissario del Governo per il visto le leggi deliberate dal Consiglio stesso.

Se entro trenta giorni dalla data della ricevuta il Governo non fa opposizione e il Commissario non appone il visto, questo si ha per apposto. »

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione la prima parte del terzo comma così formulata:

« Entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al

comma precedente, le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta. Il testo è preceduto dalla formula: « Il Consiglio regionale ha approvato ».

(*È approvata*).

Segue l'emendamento soppressivo dell'onorevole Turchi che propone di togliere le parole: « Il Commissario del Governo ha apposto il visto ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Decade così l'emendamento soppressivo dell'onorevole Turchi anche per quanto riguarda le successive parole dello stesso 3° comma: « il visto del Commissario del Governo s'intende apposto per decorso del termine di legge ».

Pongo pertanto in votazione la rimanente parte dell'articolo 11 che risulta così formulata:

« Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga ». Nell'ipotesi di cui al secondo comma la formula è così modificata: « Il Consiglio regionale ha approvato. Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge. Il Presidente della Giunta regionale promulga ».

Al testo segue la formula: « La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione (*indicazione della Regione*) ».

Le leggi regionali sono riprodotte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

(*È approvata*).

Passiamo all'articolo 12. Su di esso non è stato presentato alcun emendamento. Lo pongo quindi in votazione nella sua originale formulazione che è la seguente:

(*Entrata in vigore delle leggi e dei regolamenti regionali*).

« Le leggi e i regolamenti regionali entrano in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione*, salvo i casi d'urgenza previsti dal secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 13, che è del seguente tenore:

(*Anticipata promulgazione ed entrata in vigore di leggi regionali*).

« Il consenso del Governo della Repubblica alla anticipata promulgazione ed entrata in vigore di leggi regionali, ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione, è dato con visto apposto alla legge stessa dal Commissario del Governo ».

RUSSO CARLO, *Relatore*. Propongo di sopprimere le parole « promulgazione ed »: infatti dall'articolo 127 della Costituzione risulta fissato, per la promulgazione, un termine massimo, ma non un termine minimo. Quindi l'ipotesi della anticipata promulgazione non può sussistere.

In questo senso presento formale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento dell'onorevole relatore secondo il quale dovrebbero essere tolte le parole dal testo e dal sottotitolo: « promulgazione ed ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 13 che, a seguito dell'accoglimento dell'emendamento Russo, risulta così formulato:

(*Anticipata entrata in vigore di leggi regionali*).

« Il consenso del Governo della Repubblica alla anticipata entrata in vigore di leggi regionali, ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione, è dato con visto apposto alla legge stessa dal Commissario del Governo ».

(*È approvato*).

Passiamo al titolo III (Organi della regione), capo I (Consiglio regionale). L'articolo 14 risulta così formulato:

(*Prima adunanza del Consiglio*).

« Il Consiglio regionale tiene la sua prima adunanza il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Commissario del Governo almeno 5 giorni prima.

La presidenza provvisoria del Consiglio è assunta dal consigliere più anziano di età fra i presenti. I due consiglieri più giovani fungono da segretari ».

A questo articolo è stato presentato un emendamento dell'onorevole Costa, per sosti-

tuire, nel primo comma, alle parole « dal commissario del Governo » le parole: « dal consigliere più anziano di età ».

L'onorevole Costa non è presente.

TURCHI. Faccio mio l'emendamento, che mi pare risponda ad un criterio giusto. Ricordo che la Commissione, nella sua prima tornata, si occupò di questo problema e non fummo tutti d'accordo sull'attribuzione al commissario del Governo della facoltà di convocare il Consiglio. E ciò non soltanto perché questo è in contrasto con la prassi e con le norme attualmente vigenti nei consigli provinciali e comunali, ma anche perché le attribuzioni riconosciute dalla Costituzione al Commissario sono tali da non giustificare una tale facoltà.

Di conseguenza ritengo sia bene non permettere a questo Commissario governativo di ingerirsi nel funzionamento del Consiglio nemmeno per convocarlo. Del resto la norma in vigore nei consigli comunali e provinciali, secondo la quale è il consigliere più anziano a convocare il consiglio la prima volta, non ha dato mai luogo a inconvenienti, per cui io non vedo la ragione per non estenderla anche ai Consigli regionali.

Nel far mio l'emendamento dell'onorevole Costa, tuttavia, preciso che per consigliere anziano non intendo il consigliere più anziano di età, ma quello che ha ottenuto più voti. In questo senso modifico l'emendamento Costa.

QUINTIERI. Io accedo all'emendamento Turchi. Mi pare infatti giusto che il consigliere eletto con maggior numero di voti, come è delegato a presiedere la prima riunione, così abbia facoltà di convocare il Consiglio.

MERLONI. Io pure mi associo alla proposta Turchi.

TOZZI CONDIVI. Io sono del parere di mantenere il testo della Commissione. Non si tratta, infatti, di una ingerenza che si attribuisca al commissario del Governo negli affari del Consiglio. Egli convoca il Consiglio stesso senza poi neppure partecipare alla prima seduta. Mi pare che questo sia un atto di maggior solennità che si conferisce alla regione.

RUSSO CARLO, *Relatore*. Vi sono delle ragioni pratiche che ostano all'accoglimento dell'emendamento Turchi. Anzitutto, chi è che accerta chi sia il consigliere più anziano o per età o per numero di voti? Inoltre come può provvedere questo consigliere anziano alla convocazione se non possiede ancora un ufficio? E chi provvede alle spese per la diramazione degli inviti? Sono piccole difficoltà che sul terreno pratico non mancheranno di presentarsi.

Quanto poi alla presunta ingerenza del commissario del Governo, io francamente non la vedo. Si tratta di un atto formale che, a mio avviso, può essere compiuto senz'altro da questo funzionario che ha una sua responsabilità e che successivamente potrà risponderne e darne garanzia.

SCELBA, *Ministro per l'interno*. Faccio presente che si tratta di una disposizione avente valore puramente transitorio, cioè limitata alla prima convocazione. Infatti per le elezioni successive è pacifico che sarà il presidente del Consiglio scaduto a convocare e ad insediare i nuovi eletti.

TURCHI. Dal testo dell'articolo 14 non risulta trattarsi soltanto della convocazione del primo Consiglio regionale. Io sarei d'accordo con l'onorevole Ministro se si modificasse la formulazione dell'articolo così da rendere chiaro il concetto da lui espresso.

MERLONI. Propongo un emendamento all'emendamento in questo senso: modificare il primo comma dell'articolo 13, che ha carattere permanente, specificando che è il presidente della Giunta uscente a convocare normalmente il Consiglio regionale; nelle norme transitorie inserire invece una disposizione per la convocazione del primo Consiglio regionale, convocazione che in questo caso può esser fatta dal commissario del Governo.

RUSSO CARLO, *Relatore*. Sono d'accordo.

TURCHI. Ritiro il mio emendamento e mi associo alla proposta Merloni.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Merloni, accettato dal relatore e rispondente alla interpretazione dell'onorevole ministro. L'onorevole Merloni propone che l'ultima frase del primo capoverso dell'articolo 14: « Gli avvisi di convocazione sono inviati dal commissario del Governo almeno 5 giorni prima » sia sostituita con la seguente:

« Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente della Giunta regionale almeno 5 giorni prima ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 14 che, a seguito dell'accoglimento dell'emendamento Merloni, risulta così formulato:

(*Prima adunanza del Consiglio*).

« Il Consiglio regionale tiene la sua prima adunanza il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione

degli eletti. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente della Giunta regionale almeno 5 giorni prima.

La presidenza provvisoria del Consiglio è assunta dal consigliere più anziano di età fra i presenti. I due consiglieri più giovani fungono da segretari ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione la norma di carattere transitorio che, sempre secondo la proposta dell'onorevole Merloni, dovrebbe essere così formulata:

« Per la prima convocazione dei Consigli regionali, all'atto della costituzione delle regioni, gli avvisi di convocazione di cui all'articolo 14 sono inviati, almeno 5 giorni prima della riunione, dal Commissario del Governo ».

(*È approvata*).

Passiamo all'articolo 15 che è del seguente tenore:

(*Primi adempimenti del Consiglio*

« Il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'ufficio di presidenza con l'elezione del Presidente, di due Vicepresidenti e di due segretari.

Alla elezione del Presidente, dei due Vicepresidenti e dei due Segretari del Consiglio regionale si procede con votazioni separate.

Ciascun consigliere vota un solo nome.

Il Consiglio elegge inoltre nel proprio seno all'infuori dei membri della Giunta, tre revisori dei conti.

Ciascun consigliere vota due nomi.

I componenti l'ufficio di presidenza restano in carica un anno e sono rieleggibili ».

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 16:

(*Assegno del Presidente del Consiglio regionale*).

« Al Presidente del Consiglio regionale è corrisposto un assegno mensile, fissato con legge regionale, che non può superare l'ammontare delle competenze di un funzionario dello Stato di grado III ».

TURCHI. Presento un emendamento del seguente tenore: sopprimere le parole « che non può superare l'ammontare delle competenze di un funzionario dello Stato di grado III ».

Rifacendomi a quanto già ebbi a dichiarare nella precedente tornata della Commissione, esprimo a nome del mio gruppo l'avviso che l'assegno del presidente della regione non debba essere vincolato alle competenze di un funzionario dello Stato, sia pure di grado elevato. Anzitutto perchè si tratta di funzioni del tutto diverse: un funzionario ha attribuzioni di carattere burocratico che importano sì delle responsabilità, ma non lo pongono in nessun modo sullo stesso piano del presidente della regione che è investito di una funzione dal corpo elettorale in prima istanza e successivamente dal Consiglio regionale. Ed anche per un'altra ragione; perchè con ciò noi veniamo a vincolare la potestà del Consiglio regionale il quale è solo giudice delle funzioni che esercita il presidente ed anche della giusta misura del compenso di queste funzioni.

Il Consiglio regionale noi dobbiamo supporlo costituito da persone responsabili e non abbiamo nessuna ragione di temere che esso si abbandoni a provvedimenti di liberalità, tanto più che in tutti i consessi elettivi, e in particolar modo nei Consigli regionali, vi sono delle minoranze; ed anche se queste non possono impedire l'adozione di un provvedimento, la maggioranza deve tener conto del parere dell'opposizione, la quale può valersene per scindere la sua responsabilità nel caso che la prima venisse meno al senso di responsabilità che importa anche un equilibrio nella determinazione degli assegni proprio a coloro che hanno le funzioni di maggiore responsabilità.

Per questa ragione io ho presentato l'emendamento che ho dianzi letto.

PRESIDENTE. L'onorevole Merloni presenta un emendamento del seguente tenore: « Con legge regionale viene fissato altresì l'emolumento da corrispondere agli altri membri dell'ufficio di Presidenza ». Ha facoltà di illustrarlo.

MERLONI. Penso che, come viene attribuito un assegno mensile al presidente del Consiglio regionale, il quale non ha funzioni continuative come il presidente della Giunta (quindi gli viene corrisposto in ragione dell'importanza della sua carica), un qualche compenso debba prevedersi anche per gli altri membri dell'ufficio di presidenza, i quali hanno funzioni maggiori dei singoli consiglieri. Non sarà un assegno mensile, sarà un gettone di presenza, ma ritengo giusto che a quei consiglieri che saranno chiamati a funzioni particolari, che potranno assorbire molto lavoro, sia di sostituire il

presidente, sia di fungere da segretario, venga con legge della regione riconosciuto un qualche compenso. Non voglio fissarlo, ma dobbiamo affrontare questo problema.

SAILIS. Io, teoricamente, non sarei contrario a quello che ha detto l'onorevole Turchi e a quello che ha detto l'onorevole Merloni, ma la pratica vale più della grammatica e i giornali, anche autonomistici, non fanno che propalare notizie di lauti stipendi approvati a favore degli amministratori della regione. Quindi, dal punto di vista pratico, io sono contrario nettamente all'emendamento dell'onorevole Turchi e all'emendamento dell'onorevole Merloni.

L'onorevole Turchi dice: non vi è ragione di temere che gli organi regionali determinino delle indennità forti, perché vi è il controllo della minoranza. Ebbene, vi dico che quando si tratta di indennità forti è l'unico caso in cui la minoranza e la maggioranza si trovano d'accordo, perché dalla determinazione dell'indennità del presidente regionale deriva poi la indennità dei consiglieri regionali. Quindi, se vogliamo bene all'autonomia e se vogliamo eliminare tutti quegli elementi più antipatici per il popolo, bisogna che determiniamo la misura. D'altra parte, la ragione addotta dall'onorevole Turchi non mi pare nemmeno esatta sotto un altro punto di vista. È vero che il presidente della regione non appartiene alla gerarchia dello Stato, non è un organo burocratico, bensì è un organo elettivo, ma qui non si tratta di inserire il presidente regionale nell'ordinamento burocratico: è un semplice riferimento che si pone alla misura dell'indennità. Ora, sotto questo punto di vista, sono assolutamente favorevole a che si determini un limite. E non solo vorrei questo limite per il presidente, ma lo vorrei possibilmente anche per i consiglieri regionali, perché, ripeto, qui l'orchestrazione è perfetta: è una sinfonia di maggioranza e di minoranza a favore di se stessi.

ALMIRANTE. Dopo quanto ha detto l'onorevole Sailis non avrei nulla da osservare. Egli conosce l'autonomia e vuol molto bene all'autonomia. Io le voglio male. Ma in questo caso ci incontriamo, perchè parlando così vogliamo bene al nostro paese. Debbo far rilevare all'onorevole Turchi che in questo caso, come è avvenuto alla Camera dei deputati, la minoranza è d'accordo con la maggioranza.

LACONI. In realtà – e non capisco l'onorevole Sailis – giriamo intorno a questo fatto scandalistico della Sardegna.

SAILIS. È così in tutti i casi. *Il Giornale d'Italia* ha parlato in questi giorni anche della Val d'Aosta.

LACONI. Non sarebbe mio compito scagionare la presidenza del Consiglio regionale sardo. Sia il Consiglio regionale che la Giunta sono formati in maggioranza da colleghi del partito dell'onorevole Sailis.

SAILIS. Meglio ancora.

LACONI. La cosa è tutta una montatura priva di significato.

In Sardegna – e credo che questo accada nelle maggiori regioni popolose – assumere funzioni così rilevanti praticamente comporta svincolarsi da ogni altra attività privata, condurre una vita che sia conforme a quel minimo di dignità esteriore compatibile con l'ufficio che si occupa.

In Sardegna, ove vi è una Giunta democristiana, non vi è stata una parola da parte dell'opposizione per lo stipendio ai membri della Giunta medesima, perchè tutti si sono resi conto che se si vuole dare prestigio ad un organismo e se si vuol dare indipendenza a chi ne fa parte, è giusto che questi membri abbiano un minimo di autonomia.

Abbiamo tanto parlato dell'indipendenza dei magistrati. Anche qui siamo in una condizione di questo genere. Quando si arriva a queste forme di taccagneria, di cui diamo esempio anche alla Camera, abbiamo un risultato controproducente, perchè coloro che rivestono tali cariche sono costretti a mantenere la propria occupazione e non si interessano dell'ufficio a cui sono stati chiamati. È possibile far funzionare il presidente con la sola indennità? Fatalmente esisteranno due vicepresidenti, vi saranno due segretari. Necessariamente vi è un apparato burocratico. Alla Camera vi è un apparato meraviglioso ed è per questo che siamo serviti alla perfezione. Ma quando si impianta un Consiglio regionale non è così. I lavori manuali vengono addirittura fatti dai segretari. In Sardegna, ad esempio, non si è riusciti ad avere uno stenografo: la regione sarda non è dotata di questo elemento indispensabile per la sua vita. I segretari devono fare i verbali. In queste condizioni i consiglieri che fanno parte dell'ufficio di presidenza, del consiglio di presidenza, i membri della Giunta sono costretti ad uno sforzo e ad un lavoro enorme, soprattutto all'inizio. Se non date loro una indennità, essi continueranno ad esercitare la loro professione.

Per quanto riguarda i membri dell'ufficio di presidenza non è stato contemplato niente e

l'onorevole Sailis si è opposto alla proposta dell'onorevole Merloni, che è giustissima.

Per quanto riguarda il limite, comprendo benissimo la ragione, ma è questione di dignità. In quello stesso Consiglio regionale sardo, del quale tanto si è parlato, è in discussione una legge per la diminuzione dell'indennità. Niente di eccezionale, perché anche il Consiglio regionale è soggetto al controllo dell'opinione pubblica. Può darsi che una volta commetta uno sbaglio, ma diamo un certo credito. Se facciamo della taccagneria, credo che ne risentirà il Consiglio stesso. Se c'è stata una campagnetta di stampa, è da commiserarsi. È la stessa campagna di stampa che è stata fatta nei nostri confronti e credo che nessuno di noi la condivida. Non associamoci ad una bassa speculazione che si fa, perché se qualche deputato ha quattro soldi, su quei quattro soldi si specula per fare un articolo che interessa la parte deteriore della popolazione che quel giornale legge.

CONCI ELISABETTA. Desidero sottolineare e confermare in pieno quello che ha detto l'onorevole Sailis.

Onorevole Laconi, sono regionalista, profondamente ed anche per lunga esperienza e tradizione. Ora, se c'è qualcosa che mette in pericolo l'autonomia regionale, è proprio il pericolo di troppe spese. Lei ha parlato di apparato burocratico. Appunto questo vogliamo tentare di impedire che avvenga nella regione.

Lei ha parlato di dignità e mi permetta di dire che mi sono meravigliata di sentir parlare nel clima democratico in cui ci troviamo, come lei ha parlato, dell'opinione pubblica. L'opinione pubblica non chiede questa dignità, ma piuttosto che si veda nei massimi dirigenti il senso di economia e di responsabilità.

Se noi abbiamo sentito, anche nella mia regione dove non sono avvenute esagerazioni come in altre parti, una critica, è stata certo proprio in questo senso: non perché le autorità regionali non abbiano decoro, ma piuttosto perché qualcuno, secondo l'opinione pubblica, ha esagerato, non ha dimostrato abbastanza senso di responsabilità e di comprensione. La mentalità democratica esige che tutti dobbiamo sacrificarci e, se qualcuno deve dare l'esempio, è colui che ha posti di responsabilità.

Quindi, concludo con il più forte consenso al limite sia nell'un senso che nell'altro, cioè che l'articolo 16 e l'articolo 17 devono rimanere assolutamente come sono per il bene della regione.

PRESIDENTE. Per ora siamo all'articolo 16. Dell'articolo 17 parleremo dopo.

QUINTIERI. Gli argomenti esposti autorevolmente dagli onorevoli Sailis e Conci – ed essi hanno esperienza perchè le due regioni sono già state istituite – mi confermano sempre più nella convinzione che un limite vi debba essere.

La questione è stata discussa lungamente all'Associazione dei comuni, ove si è stabilito un limite. Mi pare che tutti abbiano aderito. Si pose il problema come stabilire questo limite e si disse: o parificare al grado più alto dell'Amministrazione statale oppure indicare una certa somma. Mi pare che questa seconda ipotesi non potesse essere accolta nel momento in cui vi è una fluttuazione della moneta. Si è accolta infatti la prima soluzione. Quindi non capisco come l'onorevole Turchi, che ha aderito in sede di Associazione dei comuni, non aderisca più ora.

Per queste ragioni sono favorevole al mantenimento dell'articolo 16.

CARPANO MAGLIOLI. Non voglio ripetere quello che hanno detto i colleghi per quanto riguarda l'opportunità di non porre limiti all'indennità del presidente. Ma voglio parlare dell'emendamento dell'onorevole Merloni.

I vicepresidenti e i segretari svolgono una attività maggiore e diversa da quella dei consiglieri. Ora, non mi pare giusto, se è vero che per presidente si stabilisce una indennità particolare, un emolumento, una competenza mensile fissa, che non si trovi il modo, o con un assegno di presenza o qualsiasi altra forma, che un compenso particolare sia riconosciuto a chi svolge una particolare funzione, come è il caso di coloro che formano la vicepresidenza e i segretari. Può darsi benissimo che il presidente si ammali per un periodo più o meno lungo ed i vicepresidenti dovranno sostituire costantemente il presidente e certamente i segretari dovranno fare un lavoro di collaborazione costante all'opera del presidente. Ora, se è vero che l'articolo 16 riconosce al presidente un particolare assegno fisso, coloro che sono i diretti collaboratori del presidente, vicepresidenti e segretari, dovranno avere un trattamento diverso e migliore di quello accordato ai semplici consiglieri, per essere compensati della perdita dell'attività privata. Quindi penso che l'emendamento dell'onorevole Merloni debba essere preso in seria considerazione. Può essere richiesta la presenza costante di un consigliere che sia, per esempio, avvocato e durante quella sessione non potrà esercitare la sua

professione. Il presidente può essere ammalato ed il vicepresidente non può esercitare nessuna attività per il periodo di assenza del presidente stesso.

Le critiche antiregionaliste, le quali hanno inventato il fatto della Val d'Aosta, sono tutte sciocchezze che possono trovare ospitalità in qualche giornale, ma che hanno avuto la risposta che meritavano. Ci dobbiamo, sì, preoccupare di fare le cose con giustizia ed equità e credo che l'emendamento dell'onorevole Merloni risponda a giustizia ed equità.

TOZZI CONDIVI. Faccio osservare che il grado III comporta, almeno da quelle informazioni che ho assunto, circa 100 mila lire mensili e quindi mi pare che abbiamo fissato un limite che può considerarsi non alto e nemmeno basso, in relazione a quelle che sono altre indennità.

L'emendamento Merloni si presenta con apparenza di giustizia, ma vorrei inserire eventualmente una norma subordinata; cioè quando eventualmente questa assenza del presidente del Consiglio si protrae per più di 10 giorni, l'indennità che dovrebbe spettare al presidente passa al vicepresidente o segretario.

In secondo luogo vorrei osservare che il lavoro del segretario nel Consiglio regionale non è eccessivo. Il lavoro effettivo lo farà il funzionario. Il segretario, consigliere regionale, funzionerà soltanto durante le sedute e quindi il suo lavoro sarà molto relativo. Quindi per il segretario non metterei niente, mentre per chi sostituisce il presidente per un lungo periodo sarà data l'indennità che sarebbe spettata al presidente.

RUSSO CARLO, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento dell'onorevole Turchi. Ne abbiamo parlato lungamente in sede di Commissione quando abbiamo affrontato questo argomento. Non vi è nessuna menomazione se teniamo presente che in Parlamento la stessa indennità dei deputati è commisurata con il criterio dei funzionari.

Sono anche contrario all'emendamento dell'onorevole Merloni perchè, poichè l'articolo 17 fissa una indennità di presenza per i consiglieri regionali, per i giorni di convocazione...

LACONI. Se non vi sono ?

RUSSO CARLO, *Relatore*. Non ne prenderanno. Dicevo, se l'articolo 17 stabilisce una indennità per i giorni di convocazione, deve essere mantenuto l'articolo 16, perchè l'assegno ivi previsto ha carattere continuativo.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Sono contrario agli emendamenti presentati. Stiamo discutendo del presidente del consiglio regionale, cioè della assemblea, e non del presidente della giunta. L'assemblea si riunisce due-tre volte all'anno. Non è come la Camera. Noi stabiliamo un assegno mensile per un presidente di assemblea, la quale assemblea si riunisce tre volte all'anno ed in 15 giorni esaurisce la sua attività. Non vogliamo creare dei parlamenti che siedano in permanenza. Credo che per il presidente della regione si sia fatto già molto ed andare oltre significherebbe creare qualcosa che non è nelle aspirazioni di nessuno. Diversa invece è la funzione del presidente della Giunta, se si vuole dedicare alla regione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16 per divisione, e cioè innanzi tutto la parte:

« Al Presidente del Consiglio regionale è corrisposto un assegno mensile, fissato con legge regionale ».

(*È approvato*).

A questo punto si inserisce l'emendamento dell'onorevole Turchi che chiede la soppressione del limite.

TURCHI. Parlo per dichiarazione di voto. L'emendamento non significa, onorevole ministro, che io ritenga che l'emolumento del funzionario di grado III sia troppo basso. Faccio una questione di principio. Se il Consiglio regionale si riunisse due o tre volte all'anno e gli impegni che ciò importa per il presidente fossero così modesti da non giustificare un emolumento così alto, lo giudica il Consiglio regionale, mentre se gli impegni fossero tali per cui il Consiglio regionale giudicasse insufficiente l'emolumento, sarà esso stesso che lo determinerà in una misura diversa.

Questo in linea di principio.

Relativamente poi all'atteggiamento da me assunto rispetto alle proposte per assegnare ai sindaci una indennità, vorrei ricordare all'onorevole Quintieri che la misura massima da noi prevista per i sindaci è superiore...

QUINTIERI. Centomila.

TURCHI. No, centoventi o centoquarantamila. Dicevo, è superiore all'emolumento del grado III e non si può porre sullo stesso piano il sindaco, sia pure di Roma, con il presidente del Consiglio regionale o con il presidente della Giunta regionale. Quindi con l'emendamento affermo una que-

stione di principio più che una questione di misura; e poiché non possiamo qui, data anche la diversità delle regioni sia per ampiezza, sia come complessità di problemi, valutare quale sia la misura giusta del compenso, dovremmo essere d'accordo nel riconoscere come organo competente a valutare la misura esatta, certamente meno approssimativa di quella che possiamo valutare noi, il Consiglio regionale.

Pertanto mantengo il mio emendamento.

LOMBARDI RUGGERO. Dichiaro che voterò contro l'apposizione del limite in questo articolo, ma per un profilo del tutto diverso da quello sostenuto e dall'onorevole Turchi e da altri colleghi. Con un articolo successivo noi andiamo a fissare quale è l'emolumento che spetta al presidente della Giunta regionale e questo emolumento è fissato sulla stessa base, con lo stesso limite con cui oggi viene proposto l'emolumento ai consiglieri regionali, mentre di tutta evidenza è che le funzioni del presidente della Giunta, per la maggiore continuità e responsabilità, implicano la necessità di un emolumento e di un assegno maggiore che non quelli del presidente del Consiglio regionale. Ed allora penso che resta implicito, sopprimendo il limite in questo articolo, che gli assegni del presidente regionale non potranno mai superare, anzi dovranno essere inferiori a quelli che fissiamo per il presidente della Giunta regionale.

Se questa ipotesi non dovesse prevalere, domando che si fissi adesso.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole Turchi che propone la soppressione del limite stabilito in questo articolo. L'emendamento non è accettato né dal ministro né dal relatore.

(*Non è approvato*).

Segue l'emendamento dell'onorevole Merloni il quale ne ha modificato il testo come segue:

« Con legge regionale può essere fissata una indennità di presenza da corrispondere agli altri membri dell'ufficio di presidenza ».

RUSSO CARLO, *Relatore*. Non modifico il mio atteggiamento.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Anch'io.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Merloni, testè letto, non accettato nè dal ministro, nè dal relatore.

(*Non è approvato*).

Pongo allora in votazione la restante parte dell'articolo 16: « che non può superare l'ammontare delle competenze di un funzionario dello Stato di grado III ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 17. Il testo della Commissione è del seguente tenore:

(*Indennità di presenza dei Consiglieri regionali*).

« Ai Consiglieri regionali per i giorni di seduta è corrisposta un'indennità di presenza fissata con legge regionale ».

L'onorevole Turchi ha presentato un emendamento con il quale propone la soppressione delle parole «di presenza ».

L'onorevole Turchi ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

TURCHI. L'emendamento risponde agli stessi criteri ai quali rispondeva quello presentato al precedente articolo. Secondo me, è un errore ritenere che le funzioni e gli impegni che comportano le cariche inerenti al Consiglio regionale si esauriscano nella partecipazione alle riunioni. I consiglieri regionali (ma potrei dire anche i consiglieri comunali, specialmente nei centri maggiori), se vogliono fare il loro dovere, non possono limitarsi a convenire alle sedute. L'esercizio di tali funzioni importa uno studio dei problemi che, quando sono problemi regionali, possono anche esigere il trasferimento da un centro all'altro, se non altro per rendersi conto da vicino dei problemi medesimi.

Di conseguenza, io non fisserei delle indennità di presenza, perchè in questo modo si dovrebbe intendere che quando non c'è seduta al consigliere non spetti niente, nemmeno una indennità qualsiasi.

Il mio emendamento vuole inoltre evitare il diffondersi del malcostume, purtroppo già invalso presso molte amministrazioni, di girare la questione con delle medaglie di presenza di rilevante misura.

Occorre tener presente che il consigliere regionale, per svolgere con compiutezza le sue funzioni, dovrà sottrarre parte del suo tempo alla sua normale attività di lavoro. Ora non si può pretendere che egli rinunci, per sé e per la sua famiglia, al suo guadagno senza nessun compenso dall'altra parte.

SAILIS. Ancora una volta, se posso essere d'accordo teoricamente con il parere dell'onorevole Turchi, non posso esserlo sul terreno della pratica attuazione. Anche questa volta mi troverò ad essere d'accordo con l'onorevole Almirante; ma se le nostre vedute

si identificano, ciò avviene a seguito di preoccupazioni diametralmente antitetiche: io voglio salvare l'autonomia, l'onorevole Almirante vuole affossarla.

Comunque io sono favorevole alla dizione dell'articolo 17, senza la mutilazione di cui all'emendamento Turchi, perchè, se stabilissimo uno stipendio, noi faremmo sì che le cariche di consigliere regionale diverrebbero l'arrembaggio degli impiegati dello Stato, soprattutto grazie ad una circolare non felice della Presidenza del Consiglio con la quale è disposto che questa categoria di lavoratori, in caso assumano cariche di questo genere, possano continuare a percepire lo stipendio e l'indennità di presenza.

SCELBA, *Ministro per l'interno*. Ho già chiesto la revoca della disposizione contenuta nella circolare.

SAILIS. Ne prendo atto con piacere.

RUSSO CARLO, *Relatore*. Sono nettamente contrario all'emendamento Turchi per le ragioni da me espresse in sede di discussione generale.

SCELBA, *Ministro per l'interno*. Mi associo al parere contrario dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento soppressivo dell'onorevole Turchi che, dall'articolo 17, vorrebbe togliere le parole « di presenza ». L'emendamento non è accettato né dal relatore né dal ministro.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 18:

(*Adunanze del Consiglio regionale*).

« Il Consiglio regionale si riunisce in via ordinaria ogni quadrimestre, in data da fissarsi nello statuto regionale.

Può essere convocato anche in via straordinaria e per oggetti determinati su richiesta del Presidente della Giunta regionale, o del Commissario del Governo nei limiti dei suoi poteri istituzionali, o di un quarto dei Consiglieri in carica.

L'adunanza ha luogo entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta alla presidenza la richiesta di convocazione straordinaria.

L'ordine del giorno del Consiglio regionale è comunicato al Commissario del Governo ».

L'onorevole Turchi ha presentato un emendamento con il quale propone di sopprimere, nel secondo comma, le parole « o del commissario del Governo nei limiti dei suoi poteri istituzionali ».

TURCHI. Faccio osservare agli onorevoli colleghi che i poteri del commissario del Governo sono quelli stabiliti negli articoli 124 e 127 della Carta costituzionale. Il primo dice che le funzioni del commissario sono limitate al coordinamento delle funzioni amministrative esercitate dallo Stato con quelle esercitate dalla regione; il secondo dice che il commissario deve vistare – o non vistare – le leggi regionali, a seconda che vi sia o no opposizione da parte del Governo.

Con poteri istituzionali così limitati, non comprendo per quali ragioni si vuole autorizzare il commissario a convocare il Consiglio regionale.

Quando discutemmo su questo articolo nella precedente tornata qualcuno presentò il problema in questi termini: si potrebbe verificare il caso di un Consiglio regionale, invitato a dichiarare decaduta la Giunta, che si rifiuta a questo invito del Governo. Il Consiglio, cioè, non si convoca e, quindi, non delibera sul provvedimento che gli è stato richiesto. In questo caso, si diceva, il commissario deve poter convocare il Consiglio.

È molto facile fare osservare che in casi di questo genere, è previsto l'intervento del Parlamento e del Presidente della Repubblica con un decreto di scioglimento del Consiglio regionale. Io sono d'accordo che un Consiglio regionale debba essere sciolto se rifiuta di riunirsi, ma non ritengo affatto che debba essere il commissario ad intervenire e ad effettuare la convocazione.

È evidente, del resto, che se il Consiglio regionale rifiuta di ottemperare all'invito di convocarsi, se anche altri effettuerà la convocazione diramando gli inviti, la seduta andrà deserta. Se la maggioranza ha deciso di non riunirsi, l'invito del commissario non servirà proprio a nulla. In altre parole si arriverà, dopo un più lungo ed inutile giro, al decreto di scioglimento.

PRESIDENTE. Vi è poi un ulteriore emendamento presentato dall'onorevole Russo Carlo, relatore, il quale vorrebbe aggiungere all'articolo un altro comma del seguente tenore: « Le adunanze del Consiglio regionale sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento ».

RUSSO CARLO, *Relatore*. Si tratta del secondo comma dell'articolo 19 che io vorrei spostare in questo articolo dove, mi pare, sarebbe più a posto.

SAILIS. Circa le osservazioni fatte dall'onorevole Turchi ad illustrazione del suo emendamento devo dichiarare che ho concepito sempre la regione come un elemento di collaborazione fra essa e lo Stato. Ora siccome i poteri del commissario del Governo sono, tra l'altro, anche quelli di proporre eventualmente lo scioglimento del Consiglio regionale, non vedo perché, prima di addivenire a questa misura estrema che comporterebbe, fra l'altro, il rinnovo delle elezioni con le necessarie fortissime spese, non si debba dare al commissario la possibilità di fare un ultimo tentativo per instaurare questo regime di collaborazione. È evidente, d'altra parte, che di questo potere il commissario se ne servirà con la dovuta prudenza e saggezza, e nei casi in cui non potrà farne a meno.

RUSSO CARLO, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Turchi. Su questo punto discutemmo già a lungo. Gli argomenti con i quali l'onorevole Turchi ha illustrato il suo emendamento mi hanno convinto maggiormente della opportunità che il testo dell'articolo 18 non sia modificato. Egli ha detto, per esempio, che la seduta convocata dal commissario potrà andare deserta. È una ipotesi, ma può anche verificarsi l'ipotesi contraria. Comunque, prima di arrivare al provvedimento draconiano dello scioglimento, penso sia opportuno compiere un ultimo tentativo. Niente di male poi se questo tentativo lo compie il commissario del Governo.

SCELBA, *Ministro per l'interno*. Aderisco alle considerazioni dell'onorevole relatore. Quanto all'aggiunta di cui all'emendamento dell'onorevole Russo, la accetto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Pongo ai voti il primo comma dell'articolo 18, sul quale non vi sono emendamenti. Esso dice:

« Il Consiglio regionale si riunisce in via ordinaria ogni quadrimestre, in data da fissarsi nello statuto regionale ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Turchi al secondo comma non accettato né dal relatore né dal Governo, per la soppressione delle parole: « o del Commissario del Governo nei limiti dei suoi poteri istituzionali ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la rimanente parte dell'articolo:

« Può essere anche convocato in via straordinaria e per oggetti determinati su richiesta del Presidente della Giunta regionale, o del Commissario del Governo nei limiti dei suoi poteri istituzionali, o di un quarto dei Consiglieri in carica.

L'adunanza ha luogo entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta alla presidenza la richiesta di convocazione straordinaria.

L'ordine del giorno del Consiglio regionale è comunicato al Commissario del Governo ».

(*È approvato*).

Pongo ai voti l'emendamento del relatore il quale propone di aggiungere, come primo comma di questo articolo 18, quello che attualmente è il secondo comma dell'articolo 19, e cioè:

« Le adunanze del Consiglio regionale sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dai regolamento ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 19. Su di esso non sono stati presentati emendamenti. Esso, ridotto al primo comma per la trasposizione del secondo nell'articolo precedente, è così formulato:

(*Regolamento per il Consiglio*).

« Il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, il proprio regolamento interno ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,50.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI